



Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.
Sede legale: 12073 Ceva(CN) - Via A. Doria, 17
Tel. 0174/7241 - Fax: 0174/722202
www.azzoaglio.it - posta@azzoaglio.it - direzione@pec.azzoaglio.it
Capitale Sociale euro 25.500.000 interamente versato
Registro imprese di Cuneo n. 00166050047 - Registro Unico degli
intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031 - REA 1368
Albo Banche 1717/8
Cod. Fisc. e P.IVA: 00166050047 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi - Codice SDI Fatt. Elettronica: IOPVBU

FOGLIO INFORMATIVO

CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

Sede legale in Ceva (CN) Via A. Doria n. 17,
Tel.: 0174/7241 - Fax: 0174/722202
E-mail: posta@azzoaglio.it - Sito internet: www.azzoaglio.it
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 1717/8 – Codice ABI: 03425
Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi
Codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo n. 00166050047 – REA 1368
Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031
Capitale sociale di € 25.500.000,00 - Codice destinatario fatturazione elettronica (SDI): IOPVBU

Nel caso di offerta fuori sede:

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il cliente)

Cognome e nome Telefono

Indirizzo Email

Qualifica Iscrizione ad Albi o elenchi

Il cliente non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del cliente.

CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Tali affidamenti possono essere assistiti da garanzia personale, reale e di fondi pubblici (es.: L.662/96 MCC).

I TIPI DI CREDITO DI FIRMA E I LORO RISCHI

Con la **fideiussione** la banca si impegna nei confronti del creditore tramite una lettera di garanzia, garantendo l'adempimento di una obbligazione assunta dal proprio cliente affidato. La fideiussione può essere a scadenza fissa ovvero a tempo indeterminato.

Con la **fideiussione costruttori** (Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e s.m.i.) la banca si impegna tramite una lettera di garanzia, nei confronti dell'acquirente di un immobile da costruire, garantendo il rimborso degli importi da questo anticipati al cliente/costruttore (debitore principale) al verificarsi di alcune situazioni di crisi specificamente individuate dal citato Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e fino al trasferimento della proprietà o di diverso diritto reale.

Con l'**accettazione cambiaria** la banca assume un impegno sotto forma di obbligazione cambiaria per conto di terzi; nello specifico un soggetto, previo accordo con la banca, emette una tratta con importo e scadenza predeterminati e la presenta alla banca stessa per l'accettazione.

Con l'**avallo** la banca garantisce il pagamento di una cambiale o di un assegno bancario e può essere prestato a favore del debitore principale di una cambiale, del traente di un assegno bancario, nonché di qualunque altro coobbligato cambiario.

Il contratto di credito di firma può essere stipulato con natura rotativa: in tale ipotesi nel limite dell'importo accordato il cliente può utilizzare più volte il credito.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Generalmente la Banca si impegna a pagare al Beneficiario a sua prima richiesta la somma garantita, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escusione di cui all'art. 1944 c.c. ed alle eccezioni di cui all'art. 1957 c.c. e

1955 c.c., nonostante qualsiasi eccezione e/o contestazione da parte del cliente e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito da parte del Beneficiario, e, se previsto, anche in caso di annullabilità o nullità dell'obbligazione garantita in deroga all'art. 1939 c.c. (c.d. "garanzia autonoma").

Tra i principali rischi va tenuto presente che in caso di escusione della garanzia rilasciata, il cliente è tenuto alla restituzione di quanto corrisposto dalla Banca, maggiorato degli interessi di mora ove previsti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE E COMMISSIONI	Spese per la concessione dell'affidamento	Istruttoria	2,50 % dell'importo dell'affidamento, con un minimo di Euro 250,00 ed un massimo di Euro 50.000,00
	Istruttoria per pratica rinunciata dal Cliente	Euro 500,00	
	Spese per stipula atto fuori sede	Euro 1.000,00	
	Spese stipula atto notarile legato all'affidamento (es.: autentica notarile, procura speciale, etc.)	Euro 1.000,00	
	Spese garanzie che assistono l'affidamento	Si rimanda al relativo Foglio Informativo	
	Spese informativa precontrattuale	Euro 0,00	
	Spese per il rilascio del credito di firma	Commissione annuale credito di firma	4,00 %
	Importo minimo commissione annuale credito di firma	Euro 100,00	
	Periodicità commissione annuale credito di firma	Trimestrale anticipata (oppure a forfait)	
	Tasso di mora	13,00 %	
	Spese predisposizione e rilascio fideiussioni, avalli ed accettazioni cambiarie	1,00 % dell'importo, con un minimo di Euro 250,00 ed un massimo di Euro 3.500,00	
	Spese predisposizione e rilascio garanzie autonome	1,00 % dell'importo, con un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 5.000,00	
	Spese previsione foro competente diverso da Cuneo	Euro 500,00	
	Diritto d'urgenza per rilascio credito di firma entro 48h dalla richiesta	Euro 250,00	
	Spese spedizione credito di firma: - con raccomandata a.r. - con corriere - con messaggio interbancario Swift	Euro 15,00 Euro 15,00 Euro 50,00	
	Contributo obbligatorio al "Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire" ex art. 17 D.Lgs. 122/2005 e s.m.i.	5 per mille dell'importo complessivo della fideiussione, con addebito anticipato al rilascio della stessa	

Altre spese	Variazione importo/scadenza e/o modifica del testo del credito di firma	Euro 250,00
	Accollo credito di firma	Euro 250,00
	Invio comunicazioni periodiche ed altre dovute per legge (1): - in formato cartaceo - in formato elettronico	Euro 3,00 Euro 0,00
	Spese per altre comunicazioni e informazioni: - in formato cartaceo - in formato elettronico	Euro 3,00 Euro 0,00
	Spese per ciascuna richiesta di escussione, totale o parziale, del credito di firma	0,50% dell'importo escusso con un minimo di Euro 100,00
	Spese emissione lettera di impegno al rilascio di un credito di firma	Euro 500,00
	Spese rilascio attestazione capacità economico-finanziaria	Euro 1.250,00

(1) Per usufruire dell'invio elettronico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

La commissione credito di firma è espressa in misura percentuale su base annua (divisore anno civile) e viene percepita in via anticipata per l'intera durata dell'impegno e fino a quando la banca non risulti completamente liberata dallo stesso. Ogni spesa o gravame inerente all'affidamento e il credito di firma, ivi comprese eventuali spese di registrazione, sono a carico del cliente. Sulle somme eventualmente anticipate, in relazione all'escussione della garanzia da parte del beneficiario, saranno corrisposti gli interessi di mora a partire dalla data del pagamento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.azzoaglio.it).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula dell'affidamento il cliente può sostenere costi relativi a servizi prestati da **soggetti terzi**:

Perizia tecnica	Da corrispondere direttamente al perito secondo il suo onorario
Mediazione creditizia	Da corrispondere direttamente al mediatore creditizio prescelto
Adempimenti notarili	Da corrispondere direttamente al Notaio incaricato
Assicurazione immobile	Spese concordate e pagate direttamente all'impresa di assicurazione da parte del Cliente
Costo garanzia confidi e/o fondo di garanzia pubblico	Secondo quanto concordato con il confidi o previsto dal fondo di garanzia pubblico
Imposta di bollo	Secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente (ove prevista)
Imposta di registro	Secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente (ove prevista)
Imposta sostitutiva	Secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente (ove prevista)

TEMPI DI RILASCIO DEL CREDITO DI FIRMA

- **Durata dell'istruttoria:**

- **Disponibilità del credito di firma:**

60 giorni tra la presentazione dei documenti e la stipula del contratto
5 giorni dalla richiesta ovvero stipula del contratto, salvo diversa previsione contrattuale e/o di delibera

ALTRO

Rating di legalità

di cui all'art. 5-ter D.L. n. 1/2012 ed all'art. 8 del Regolamento A.G.C.M. del 14/12/2012 n. 24075 e s.m.i.

Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.

Commissione annua credito di firma	0,000% in meno
Istruttoria	10,000% in meno rispetto all'importo massimo
Durata dell'istruttoria	15 giorni in meno

CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

L'efficacia del recesso è condizionata alle previsioni tempo per tempo pattuite in sede di rilascio della singola garanzia. In ogni caso, salvo patto contrario, il recesso dalle garanzie prestate è efficace una volta ottenuta la restituzione della garanzia originaria eventualmente accompagnata da presa d'atto dell'avvenuta cessazione del rapporto garantito e rinuncia formale alla garanzia ottenuta.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera ordinaria o raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) a: **Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. - Ufficio Reclami** - Via Doria n. 17 – 12073 – Ceva (CN) - Fax: 0174 722202 - e-mail reclami@azzoaglio.it - PEC: legale@pec.azzoaglio.it, ovvero in filiale, con consegna del reclamo allo sportello.

L'Ufficio risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Commissione annua credito di firma	Commissione anticipata per anno o frazione, dovuta dal Cliente alla Banca quale corrispettivo del rilascio della garanzia, calcolata sull'ammontare massimo della garanzia medesima, per il periodo compreso tra la data di prestazione e la data di restituzione dell'atto originale di fideiussione o, in alternativa, la data d'acquisizione di dichiarazione liberatoria rilasciata dal creditore
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3 c. 1 lett. a) D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. c.d. "Codice del Consumo"
Escussione	Atto del beneficiario con il quale viene richiesto il pagamento, totale o parziale, alla banca dell'importo garantito con il credito di firma
Fideiussione	Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione.

Foro competente	è il Giudice competente a decidere della eventuale controversia in relazione al credito di firma rilasciato dalla banca
Garanzia a prima richiesta	la Banca in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna, entro un breve termine concordato, anche in caso di opposizione del debitore principale
Garanzia autonoma	La garanzia autonoma, al pari della fideiussione, consiste in un accordo in forza del quale la Banca si obbliga personalmente verso il beneficiario (credитore) a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui ma con la fondamentale differenza, rispetto alla fideiussione, dell'assenza della caratteristica di accessorietà della garanzia rispetto alle vicende legate all'obbligazione garantita, in deroga all'articolo 1939 codice civile.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% (liquidità) dell'importo dell'affidamento assistito da garanzia ipotecaria
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Rgresso	È il diritto che ha la Banca ha di agire nei confronti del debitore principale e di eventuali garanti, quando ha pagato quanto dovuto in base all'escussione della garanzia di firma rilasciata
Surroga	È il diritto che ha la Banca ha di rivalersi sui diritti, privilegi e garanzie che il creditore ha nei confronti del debitore principale, quando ha pagato tutto quanto dovuto a seguito dell'escussione della garanzia di firma rilasciata
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

Ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122 devono intendersi per:

Acquirente	La persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.
Costruttore	L'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettono in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello in leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi
Situazione di crisi	La situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare; in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa
Immobile da costruire	Gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in studio tale da non consentire ancora il rilascio dei certificati di agibilità.